

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|

| | | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|
| Rubrica | Anie | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------|---|------------|---------------------------------------|---|
| 48/51 | il Giornale dell'Installatore Elettrico | 01/02/2015 | <i>L'ANTINCENDIO SECONDO LE NORME</i> | 2 |
|-------|---|------------|---------------------------------------|---|

48 FOCUS SICUREZZA

RILEVAZIONE INCENDI



DI RAFFAELLA QUADRI

LA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA PER TENERE IL PASSO DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEI SISTEMI PER LA SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI SI STA CONTINUAMENTE AGGIORNANDO. **PRESCRIZIONI, OBBLIGHI MA ANCHE VALIDI STRUMENTI PER I PROGETTISTI, GLI UTILIZZATORI E I MANUTENTORI.** IN UN INCONTRO TECNICO ORGANIZZATO DA **ANIE** SICUREZZA SI È FATTO IL PUNTO SULLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

L'ANTINCENDIO secondo le norme

“ PER QUANTO RIGUARDA LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SICUREZZA, TECNICI PROGETTISTI, INSTALLATORI E MANUTENTORI, LE NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO PRINCIPALI SONO SOSTANZIALMENTE QUATTRO ”

Durante la manifestazione Sicurezza, Anie Sicurezza ha affrontato un argomento di grande interesse per gli operatori del settore: la rilevazione elettronica degli incendi. La nuova edizione della Norma Uni 9795, che risale all'ottobre 2013, ha offerto l'occasione per affrontare le questioni principali legate agli aggiornamenti tecnico-normativi e per discutere gli altri diversi aspetti del tema.

Durante il convegno, intitolato "Meti a fuoco la tua professionalità - Incontro di approfondimento tecnico-normativo in ambito di rivelazione elettronica incendio", è stata quindi analizzata la normativa di riferimento del settore, approfondendo i punti salienti per quanto concerne i diversi aspetti della realizzazione, installazione e manutenzione di impianti e sistemi di rilevazione incendi. A seguito del rapido sviluppo della tecnologia, la normativa è in continua evoluzione e diventa così fondamentale per il settore capire come e in quali aspetti venga aggiornata.

LE NORME TECNICHE

Per quanto riguarda la qualificazione del personale addetto ai servizi di sicurezza, quindi i tecnici che si occupano di progettazione, installazione e manutenzione dei impianti, le norme e leggi di riferimento principali sono sostanzialmente quattro, ha spiegato Mirco Damoli, coordinatore del Gruppo Fire Anie Sicurezza.

Il primo, e ancora valido, decreto è il dm 10 marzo 1998, emanato dal Ministero dell'Interno, che stabilisce i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Il dm 37/2008 del 22 gennaio 2008

e successive modifiche, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, stabilisce invece i termini della dichiarazione di conformità fissando, tra le altre cose, quelli per l'abilitazione delle imprese impiantistiche.

Altro importante riferimento è la Direttiva servizi, ovvero la norma 2006/123/CE, una direttiva del Parlamento e Consiglio europei relativa ai servizi nel mercato interno, nata con l'intento di aiutare la creazione di un mercato unico dei servizi. Infine, vi è il Tc4 Cen/Cic che stabilisce lo standard europeo sui "Servizi per la sicurezza antincendio e i sistemi di security".

Ognuno di questi documenti pone punti di riferimento essenziali. Del decreto del 10 marzo 1998, per esempio, è particolarmente importante l'Allegato VI che stabilisce i controlli e la manutenzione obbligatoria sulle misure di protezione antincendio, stabilendo che l'attività di controllo periodico e la manutenzione degli impianti devono essere eseguite solo da personale "competente e qualificato".

Su questo concetto torna anche la Norma Uni 11224, aggiornata nel giugno del 2011, che - insieme alla Uni 9795 - completa la normativa sui sistemi di rilevazione incendi. In particolare, stabilisce i termini di "Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi" trattando, tra l'altro, anche la loro revisione; si occupa in pratica di verificare la funzionalità e il mantenimento dell'efficienza di impianti e sistemi, sia nuovi sia esistenti.

Ad ogni modo, riprende quanto già affermato dal decreto ministeriale del marzo 1998: la manutenzione deve essere semestrale e si suddivide in sorveglianza - si tratta di un controllo

visivo per il quale non è richiesta alcuna qualifica - controllo periodico e manutenzione vera e propria; queste due ultime parti, come si è detto, richiedono obbligatoriamente il ricorso a personale competente e qualificato. Affinché si possa affermare di avere effettivamente fatto manutenzione, devono essere espletati tutti e tre gli step.

IL CAMPO DELLE QUALIFICHE

Notevoli passi avanti verso una regolamentazione completa degli impianti tecnologici sono stati fatti con l'ema-

nazione del decreto 37/2008 ("Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici").

Il dm, spiega Damoli, all'articolo 5 tratta di progettazione. Nello specifico stabilisce un aspetto fondamentale, l'obbligatorietà del progetto in caso di installazione di nuovi impianti o di trasformazione e ampliamento di impianti esistenti.

Non solo, il progetto per impianti al di sopra di determinati limiti dimensionali deve essere redatto da un professionista iscritto a un albo pro-



progettare, installare e porre in esercizio i sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione allarme d'incendio. Perfettamente in sintonia sia con il dm 10/03/1998 sia con la Uni 11224:2011, come spiega Borloni, non solo aggiorna tali criteri di installazione ma indica anche le caratteristiche dei sistemi. Inoltre si riferisce a qualsiasi impianto, senza più la distinzione della destinazione d'uso. In questo modo la Uni 9795:2013 costituisce un punto di riferimento fondamentale e valido strumento a cui possono affidarsi non solo progettisti, installatori e imprese di costruzioni, ma anche i committenti, pubblici o privati che siano.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Borloni ricorda poi le certificazioni obbligatorie per tutti i prodotti di rilevazione incendi che devono essere sempre rilasciate per qualsiasi fornitura ad opera del produttore. Attualmente devono essere rinnovate ogni quattro anni. Fanno riferimento a due documenti. Il primo è il certificato EN 54 relativo alla categoria. L'omonima norma, infatti, è suddivisa in categorie e definisce i requisiti, i metodi di prova e i criteri che possono essere applicati a tutti i componenti dei sistemi di allarme antincendio. Il secondo documento, invece, fa riferimento al Regolamento (UE) 305/2011 Cpr dei prodotti da costruzione (Construction products regulation), che dal 1° luglio 2013 sostituisce la Direttiva 89/106/Cee Cpd. Questo certificato, a differenza del primo, non ha data di scadenza, ma solo quella di entrata in vigore. Il regolamento, che come tale è immediatamente esecutivo e non comporta il recepimento da parte degli Stati membri, si pone l'obiettivo di assicurare che sui prodotti da costruzione siano fornite tutte le informazioni necessarie inerenti le loro prestazioni e che ciò avvenga secondo un linguaggio tecnico condiviso e armonizzato per tutti i Paesi dell'Unione. Tali informazioni daranno luogo alla Dichiarazione di prestazione (Dop) relativa a ogni singola famiglia di prodotti immessi sul mercato e che sarà poi marcata CE. Il Dop va a sostituire la dichiarazione di conformità volontaria che, sino al 2013, era rilasciata dal produttore insieme al certificato di prodotto. Deve essere citato

sulle etichette e riportare tutti di dati principali, dal nome del produttore e il suo numero di certificazione all'indicazione del prodotto per il quale il Dop è stato rilasciato, sino all'elenco dei test effettuati. Si tratta di un obbligo imposto proprio dall'entrata in vigore della Cpr, quindi dall'inizio di luglio 2013.

LE RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE

È infine Alessandra Toncelli, responsabile dell'Area legale della Federazione **Anie**, ad affrontare un altro importante tema, quello degli obblighi e della responsabilità di committenti e operatori, che analizza alla luce dei principali disposti legislativi in materia, il già citato dm 37/08 e il d.lgs 81/08. Il decreto ministeriale si applica ai lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria su tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso - non entra nel merito quindi della manutenzione ordinaria - e descrive nel dettaglio anche le questioni legate alla responsabilità, alla progettazione, alla conformità dell'impianto alla regola d'arte e alla dichiarazione di conformità dello stesso. In particolare, il committente deve affidare i lavori a ditte specializzate, assicurare la manutenzione e consegnare al distributore entro 30 giorni dall'allacciamento a reti di gas, luce e acqua copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti. Il dm detta poi obblighi anche per le ditte installatrici; queste devono essere abilitate - quindi iscritte alla Camera di commercio all'albo artigiani e dotate di un responsabile tecnico dipendente in possesso dei requisiti tecnico-professionali, titoli di studio o anni di esperienza presso il settore - devono realizzare l'impianto a regola d'arte e rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità. In particolare Toncelli sottolinea come il rispetto della regola d'arte sia un obbligo di legge: la norma tecnica, infatti, non è ritenuta sufficiente per la copertura di tutti i rischi. Questi non coinvolgono solo il progettista, il quale non può essere considerato l'unico responsabile in caso di malfunzionamento o danno. Infatti, per quanto la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice riguardi il rispetto dei parametri della regola

“ IL DOP VA A SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ VOLONTARIA CHE, SINO AL 2013, ERA RILASCIATA DAL PRODUTTORE INSIEME AL CERTIFICATO DI PRODOTTO. DEVE ESSERE CITATO SULLE ETICHETTE E RIPORTARE TUTTI I DATI PRINCIPALI ”



d'arte e non il progetto, l'installatore è comunque corresponsabile per errori "macroscopici" dei quali in sostanza non avrebbe potuto non accorgersi, e non conformi alla regola dell'arte, al cui rispetto, si è detto, è obbligato per legge.

Il suggerimento da parte dell'esperta di **Anie** è di specificare nella dichiarazione di conformità qualora si faccia qualcosa di difforme o migliorativo sull'impianto rispetto a quanto previsto dal progetto. In base al dm 37/08 le sanzioni, comminate dalla Camera di commercio di riferimento, sono amministrative - e possono arrivare sino alla sospensione dell'abilitazione - e pecuniarie, con ammende da 1000 sino a 10mila euro.

Il decreto legislativo 81/08, infine, il "Testo unico sulla salute e sicurezza

sul lavoro" aggiornato al dicembre 2014, all'articolo 26 afferma che il datore di lavoro, ovvero del committente finale, è chiamato a verificare l'idoneità professionale della ditta appaltatrice a cui affida lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda. In pratica, il decreto fa riferimento anche alla manutenzione ordinaria - non trattata, come si è visto, dal dm 37/08 - rientrando questa tra gli appalti di servizi. Il d.lgs 81/08, inoltre, riprende il dm 37 per quanto concerne gli obblighi di progettisti e installatori, con la differenza che, in caso di non rispetto delle regole e indipendentemente da danni a persone o cose, prevede sanzioni penali, le quali possono arrivare all'arresto sino a 6 mesi e a un'ammonda da 1.500 a 6mila euro. ■